

ordinario di parte corrente e per il 50 per cento ai comuni sottodotati.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

11. 27. (ex 11. 26.) Fioroni, Lusetti, Molinari, Stradiotto, Ruggieri, Molinari, Lettieri, Iannuzzi.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: 4 per cento con le seguenti: 5 per cento.

Conseguentemente, dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente:

ART. 27-bis. — 1. Sono prorogati al 31 dicembre 2003 i trattamenti di cassa integrazione straordinaria guadagni e di mobilità di cui all'articolo 78, commi 15, 29 e 33 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dall'articolo 2, comma 1, del decreto legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito nella legge 2 luglio 2001, n. 248, di seguito specificati:

a) trattamento di mobilità per i lavoratori della società Velcarta di Salerno;

b) trattamento di disoccupazione per i lavoratori edili già operanti nelle aziende per la costruzione della Metropolitana di Napoli;

c) trattamento di disoccupazione per i lavoratori già dipendenti dalla Interklim di Potenza e da alcune aziende operanti nell'area della Val Basento;

d) trattamento di cassa integrazione straordinaria guadagni i lavoratori della Enichem di Ottana (NU) e Fosfotec di Crotone e Manfredonia (FG);

e) trattamento di mobilità e disoccupazione speciale per l'edilizia per i lavoratori già dipendenti delle imprese di appalto già impegnati nella costruzione della Centrale Elettrica ENEL del Sulcis (CA);

g) cassa integrazione straordinaria guadagni per i lavoratori dipendenti da

aziende in fallimenti, in concordato preventivo del Gruppo Belleli, operanti in Taranto;

h) trattamento di cassa integrazione straordinaria guadagni e di mobilità per lavoratori provenienti da aziende situate in aree di crisi dove siano stati stipulati accordi con il Governo o le Regioni per la reindustrializzazione delle aree medesime di cui all'articolo 4, comma 21, della legge n. 608 del 28 novembre 1996;

i) cassa integrazione straordinaria guadagni per i lavoratori della Società Isotta Fraschini di Gioia Tauro (RC);

j) cassa integrazione straordinaria guadagni per i lavoratori della Società Olivetti Synthesis di Massa Carrara;

k) trattamento di mobilità per i lavoratori della Cartiera di Arbatax (CA), ivi compresi coloro il cui trattamento è cessato nel corso del 2002;

l) trattamento cassa integrazione straordinaria guadagni e mobilità per aziende commerciali con più di 50 addetti e per i lavoratori di agenzie di viaggio e turismo e operatori turistici, per i lavoratori delle imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti e per i lavoratori di aziende appaltatrici di impianti telefonici;

m) iscrizione alle liste di mobilità per i lavoratori licenziati da aziende minori, dove non trova applicazione la legge n. 223 del 1991, al fine di favorirne il reimpiego;

n) contratti di solidarietà destinati ai lavoratori delle aziende minori ed artigiane, di cui all'articolo 5 della legge n. 236 del 1993.

2. L'onere derivante, pari a 230 milioni di euro, è a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella D, alla voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, decreto-legge n. 148

del 1993, articolo 1, comma 7, Fondo per l'Occupazione, *apportare le seguenti modifiche:*

2003: + 230 milioni di euro.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa

11. 6. (ex 24. 02.) Cordoni, Delbono, Innocenti, Gasperoni, Duilio, Camo, Buffo, Nigra, Motta, Sciacca, Carbonella, Tonino Loddo, Maurandi.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 4 per cento con le seguenti: 5 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

○ **11. 21.** (ex 11. 7.) Milana, Stradiotto, Lusetti, Fioroni, Molinari, Ruggieri, Fioroni, Iannuzzi, Meduri.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 4 per cento con le seguenti: 5 per cento.

alla tabella A, voce Ministero degli affari esteri, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: - 50.000;

2004: - 50.000;

2005: - 50.000.

alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 350.000;

2004: - 350.000;

2005: - 350.000.

alla tabella C,

rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter *apportare le seguenti variazioni:*

2003: - 100.000;

2004: - 100.000;

2005: - 100.000.

rubrica Ministero degli affari esteri, *voce* Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987, stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 320.000;

2004: + 500.000;

2005: + 500.000.

○ **11. 31.** (ex 3200-bis. III. Tab. C. 2.) Crucianelli, Calzolaio, Spini, Folena, Fumagalli.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 4 per cento con le seguenti: 5 per cento.

Conseguentemente all'articolo 50,

alla tabella C, rubrica: Ministero dell'Economia e delle Finanze *voce* Decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), *apportare le seguenti variazioni:*

2003: - 400.000;

2004: - 400.000;

2005: - 400.000.

alla tabella D, voce Ministero attività produttive - Legge 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilità e lo sviluppo: articolo 52, comma 1: Fondo

unico incentivi alle imprese (Settore 2) (3.2.3.8 - Cap. 7420), *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 800.000;

2004: + 800.000;

2005: + 800.000.

- **11. 33.** (ex 3200-bis/X/Tab. C. 10.) Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rughia.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 4 per cento con le seguenti: 5 per cento.

Conseguentemente all'articolo 50,

alla tabella D, rubrica Ministero della salute, aggiungere la voce: Legge n. 448 del 1998: Interventi in materia di edilizia sanitaria: articolo 50, comma 1, lettera c), e Legge n. 388 del 2000, articolo 83, comma 3: Interventi per la professione intramuraria e ulteriori programmi.

2003: + 500.000;

2004: + 500.000;

2005: + 500.000.

alla tabella F, settore 27, voce: Legge n. 448 del 1998: Interventi in materia di edilizia sanitaria: articolo 50, comma 1, lettera c), e legge n. 388 del 2000: articolo 83, comma 3: Interventi per la professione intramuraria e ulteriori programmi, apportare le seguenti variazioni:

2003: + 500.000;

2004: + 500.000;

2005: + 500.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

- **11. 29.** (ex 11. 21. e ex 3200-bis. XII Tab. D.1.) Bindi, Battaglia, Cossutta, Zanella, Labate, Zanotti, D'Antona, Bielli, Fioroni, Burtone, Mosella, Nesi.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 4 per cento con le seguenti: 5 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 50,

tabella C, rubrica Ministero dell'Economia e delle Finanze, voce Decreto n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), apportare le seguenti variazioni:

2003: - 520.000;

2004: - 520.000.

alla tabella D, voce Ministero attività produttive, rubrica Decreto-legge n. 415 del 1992 convertito, con modificazioni nella legge 488 del 1992: rifinanziamento della legge 1o marzo 1986, n. 64 recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno - articolo 1 comma 3: interventi di agevolazione alle attività produttive, apportare le seguenti variazioni:

2003: + 520.000;

2004: + 520.000.

- **11. 32.** (ex 3200-bis/X/Tab. C. 9.) Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rughia.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 4 per cento con le seguenti: 5 per cento.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Il fondo istituito presso il Ministero dell'interno per il rimborso IVA per i contratti di acquisto del servizio di trasporto pubblico locale è elevato di 500 milioni di euro.

- ***11. 23.** (ex *11. 9.) Boato, Pecoraro, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 4 per cento con le seguenti: 5 per cento.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Il fondo istituito presso il Ministero dell'interno per il rimborso IVA per i contratti di acquisto del servizio di trasporto pubblico locale è elevato di 500 milioni di euro.

***11. 24.** (ex *11. 18.) Pistone.

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: dichiarazione aggiungere le seguenti: non più.

Conseguentemente, al medesimo comma:

alla lettera d), dopo la parola: dichiarazione aggiungere le seguenti: non più.

alla lettera f), dopo la parola: dichiarazione aggiungere le seguenti: non più.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

11. 25. (ex 11. 17.) Grandi, Buffo, Bellini, Calzolaio, Cialente, Fumagalli, Grillini, Panettoni, Pinotti, Pisa, Zanotti.

Al comma 1, lettera e) sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, alla medesima lettera, terzo periodo, sopprimere la parola: sostitutiva.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

11. 26. (ex 11. 13.) Grandi, Buffo, Bellini, Calzolaio, Cialente, Fumagalli, Grillini, Panettoni, Pinotti, Pisa, Zanotti.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. (Attività regolarizzate e successivamente rimpatriate). 1. Ove il de-

naro e le altre attività finanziarie, già oggetto di regolarizzazione nel periodo 10 gennaio - 30 giugno 2002 ai sensi dell'articolo 15 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, siano trasferite in Italia dopo la data di presentazione della relativa dichiarazione riservata ma non oltre il 30 giugno 2003, si applicano le disposizioni in materia di rimpatrio di cui all'articolo 14 del citato decreto legge n. 350 del 2001.

2. Ai fini del riconoscimento degli effetti di cui al comma 1 gli interessati presentano richiesta scritta agli intermediari ai quali è stata presentata la dichiarazione riservata relativa all'operazione di regolarizzazione, conferendo agli intermediari stessi l'incarico di ricevere in deposito il denaro e le altre attività finanziarie provenienti dall'estero. Nel caso in cui il rimpatrio avvenga per il tramite di intermediari diversi da quelli a cui è stata presentata la dichiarazione riservata, una copia di quest'ultima va allegata alla richiesta di cui al periodo precedente.

3. Se l'importo totale del denaro e delle altre attività finanziarie rimpatriate ai sensi del comma 1 è superiore a quello risultante dalla dichiarazione riservata, le disposizioni in materia di rimpatrio di cui all'articolo 14 del citato decreto legge n. 350 del 2001, si applicano limitatamente all'ammontare indicato nella dichiarazione riservata. All'eventuale eccedenza le disposizioni in materia di rimpatrio di cui all'articolo 14 del citato decreto legge n.350 del 2001 si applicano a condizione che i soggetti interessati attestino che si tratta di redditi relativi al denaro, e alle altre attività finanziarie trasferite in Italia, percepiti dopo la data del 27 settembre 2001, con esercizio dell'opzione di cui all'articolo 14, comma 8 del citato decreto legge n. 350 del 2001. Sono altresì applicabili le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2-bis e 2-ter, primo periodo del decreto legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2002, n. 73. Se l'importo totale del denaro e delle altre attività finanziarie rimpatriate è inferiore

a quello risultante dalla dichiarazione riservata, le disposizioni in materia di rimpatrio di cui all'articolo 14 del citato decreto legge n. 350 del 2001, si applicano con riferimento all'ammontare trasferito in Italia.

4. Il termine previsto per la trasmissione all'Amministrazione finanziaria delle evidenze di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 relative all'anno 2002 è stabilito al 30 settembre 2003.

11. 030. (ex 11. 093.) Blasi, Crosetto, Zorzato, Gioacchino Alfano, Verdini, Verro.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. (Comunicazione tra intermediari) — 1. Nel caso di trasferimento tra intermediari residenti in Italia di denaro ed altre attività finanziarie oggetto di rimpatrio ai sensi del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, l'intermediario che effettua il trasferimento rilascia contestualmente apposita comunicazione all'intermediario che riceve il trasferimento, attestando l'ammontare per il quale vige il regime della riservatezza ai sensi dell'articolo 14, comma 2 del citato decreto legge n. 350 del 2001, salva diversa indicazione da parte dell'interessato. L'intermediario che riceve il trasferimento è tenuto al regime di riservatezza di cui al citato articolo 14, comma 2 del decreto legge n. 350 del 2001 a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione di cui al periodo precedente.

11. 031. (ex 11. 094.) Blasi, Crosetto, Zorzato, Gioacchino Alfano, Verdini, Verro.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. (Regolarizzazione degli adempimenti degli intermediari). — 1. Gli

omessi, ritardati o insufficienti versamenti della somma prevista dall'articolo 12 del decreto legge del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, possono essere regolarizzati dagli intermediari di cui alla lettera b) dell'articolo 11 del citato decreto legge n. 350 del 2001 entro il 16 febbraio 2003, applicando gli interessi calcolati al tasso legale.

2. Gli intermediari possono altresì regolarizzare, nei termini e con le modalità di cui al comma precedente, i versamenti relativi alle ritenute e alle imposte sostitutive di cui all'articolo 14, comma 8, del citato decreto legge n. 350 del 2001 e all'articolo 1, comma 2-bis, del decreto legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2002, n. 73.

11. 032. (ex 11. 095.) Blasi, Crosetto, Zorzato, Gioacchino Alfano, Verdini, Verro.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. (Modifiche al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, in materia di fondazioni). — 1. Al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 12, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 10. Le fondazioni che intendano avvalersi della facoltà di cui al terzo periodo del comma 1-bis dell'articolo 25 del presente decreto sono tenute a versare un prelievo straordinario annuale a valere sul patrimonio posseduto.

11. Il prelievo è dovuto per ciascun periodo di imposta fino a quando è detenuta la partecipazione di controllo di cui al comma 1-bis dell'articolo 25.

12. Il prelievo straordinario è stabilito nella misura del 2,5 per cento del valore del patrimonio netto, come risultante dall'ultimo bilancio approvato.

13. Il prelievo deve essere versato entro la data del 31 maggio di ciascun anno. In sede di prima attuazione, per l'anno 2003 il prelievo è commisurato al valore del patrimonio netto, come risultante alla data del 31 dicembre 2002 e deve essere versato entro la data del 30 giugno 2003.

14. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di versamento del prelievo straordinario »;

b) al comma 1-*bis* dell'articolo 25, è aggiunto il seguente periodo: « Alla scadenza del periodo precedentemente indicato, le partecipazioni di controllo possono essere detenute per ulteriori tre anni alle seguenti condizioni:

a) la fondazione deve comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Banca d'Italia l'intenzione di avvalersi della facoltà di cui al presente periodo, entro la data del 31 marzo 2003, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

b) la fondazione deve aver effettivamente versato nei termini indicati il prelievo straordinario di cui all'articolo 12, comma 10 del presente decreto ».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 40.

11. 060. (ex *11. 077. e ex *11. 099.)
Alberto Giorgetti, Antonio Pepe.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*. (Modifiche al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, in materia di fondazioni). — 1. Al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 12, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 10. Le fondazioni che intendano avvalersi della facoltà di cui al terzo periodo del comma 1-*bis* dell'articolo 25 del pre-

sente decreto sono tenute a versare un prelievo straordinario annuale a valere sul patrimonio posseduto.

11. Il prelievo è dovuto per ciascun periodo di imposta fino a quando è detenuta la partecipazione di controllo di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 25.

12. Il prelievo straordinario è stabilito nella misura del 2,5 per cento del valore del patrimonio netto, come risultante dall'ultimo bilancio approvato.

13. Il prelievo deve essere versato entro la data del 31 maggio di ciascun anno. In sede di prima attuazione, per l'anno 2003 il prelievo è commisurato al valore del patrimonio netto, come risultante alla data del 31 dicembre 2002 e deve essere versato entro la data del 30 giugno 2003.

14. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di versamento del prelievo straordinario »;

b) al comma 1-*bis* dell'articolo 25, è aggiunto il seguente periodo: « Alla scadenza del periodo precedentemente indicato, le partecipazioni di controllo possono essere detenute per ulteriori tre anni alle seguenti condizioni:

a) la fondazione deve comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Banca d'Italia l'intenzione di avvalersi della facoltà di cui al presente periodo, entro la data del 31 marzo 2003, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

b) la fondazione deve aver effettivamente versato nei termini indicati il prelievo straordinario di cui all'articolo 12, comma 10 del presente decreto ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

ART. 36-*bis* (Istituzione del Fondo per gli interventi della programmazione negoziata). — 1. Allo scopo di promuovere la cooperazione tra soggetti pubblici e privati, anche attraverso il rafforzamento dei rapporti tra le diverse istituzioni competenti, per lo sviluppo economico e sociale delle realtà locali, è istituito presso il

Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per gli interventi della programmazione negoziata, nel quale confluiscono le risorse allocate nel Fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 52, comma 1, della legge n. 448 del 1998, per la medesima finalità nonché le ulteriori disponibilità derivanti dall'articolo 11-bis della presente legge.

11. 037. (ex 33. 012.) Alberto Giorgetti, Antonio Pepe, Briguglio, Cristaldi, Landolfi.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. (Modifiche al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, in materia di fondazioni). — 1. Al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 12, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 10. Le fondazioni che intendano avvalersi della facoltà di cui al terzo periodo del comma 1-bis dell'articolo 25 del presente decreto sono tenute a versare un prelievo straordinario annuale a valere sul patrimonio posseduto.

11. Il prelievo è dovuto per ciascun periodo di imposta fino a quando è detenuta la partecipazione di controllo di cui al comma 1-bis dell'articolo 25.

12. Il prelievo straordinario è stabilito nella misura del 2,5 per cento del valore del patrimonio netto, come risultante dall'ultimo bilancio approvato.

13. Il prelievo deve essere versato entro la data del 31 maggio di ciascun anno. In sede di prima attuazione, per l'anno 2003 il prelievo è commisurato al valore del patrimonio netto, come risultante alla data del 31 dicembre 2002 e deve essere versato entro la data del 30 giugno 2003.

14. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di versamento del prelievo straordinario »;

b) al comma 1-bis dell'articolo 25, è aggiunto il seguente periodo: « Alla scadenza del periodo precedentemente indicato, le partecipazioni di controllo possono essere detenute per ulteriori tre anni alle seguenti condizioni:

a) la fondazione deve comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Banca d'Italia l'intenzione di avvalersi della facoltà di cui al presente periodo, entro la data del 31 marzo 2003, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

b) la fondazione deve aver effettivamente versato nei termini indicati il prelievo straordinario di cui all'articolo 12, comma 10 del presente decreto ».

11. 035. (ex 11. 078.) Alberto Giorgetti, Antonio Pepe.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. (Modifiche al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, in materia di fondazioni). — 1. Al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 12, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 10. Le fondazioni che intendano avvalersi della facoltà di cui al terzo periodo del comma 1-bis dell'articolo 25 del presente decreto sono tenute a versare un prelievo straordinario annuale a valere sul patrimonio posseduto.

11. Il prelievo è dovuto per ciascun periodo di imposta fino a quando è detenuta la partecipazione di controllo di cui al comma 1-bis dell'articolo 25.

12. Il prelievo straordinario è stabilito nella misura del 2,5 per cento del valore del patrimonio netto, come risultante dall'ultimo bilancio approvato.

13. Il prelievo deve essere versato entro la data del 31 maggio di ciascun anno. In sede di prima attuazione, per l'anno 2003 il prelievo è commisurato al valore del

patrimonio netto, come risultante alla data del 31 dicembre 2002 e deve essere versato entro la data del 30 giugno 2003.

14. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di versamento del prelievo straordinario »;

b) al comma 1-*bis* dell'articolo 25, è aggiunto il seguente periodo: « Alla scadenza del periodo precedentemente indicato, le partecipazioni di controllo possono essere detenute per ulteriori tre anni alle seguenti condizioni:

a) la fondazione deve comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Banca d'Italia l'intenzione di avvalersi della facoltà di cui al presente periodo, entro la data del 31 marzo 2003, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

b) la fondazione deve aver effettivamente versato nei termini indicati il prelievo straordinario di cui all'articolo 12, comma 10 del presente decreto ».

Conseguentemente:

dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

ART. 36-*bis*. (*Rifinanziamento di interventi per lo sviluppo e l'occupazione*). — 1. Le maggiori entrate derivanti dall'articolo 11-*bis* della presente legge sono destinate al rifinanziamento degli interventi di seguito indicati, nelle misure previste:

a) legge n. 488 del 1999, articolo 27, comma 11, Autoimprenditorialità e autoimpiego, per un valore pari al 20 per cento del totale;

b) legge n. 388 del 2000, articolo 8, Credito di imposta investimenti, per un valore pari al 40 per cento del totale;

c) legge n. 388 del 2000, articolo 7, Credito di imposta incremento occupazione, per la restante parte.

all'articolo 37, comma 1, allegato 1, sopprimere le seguenti voci:

Legge n. 488 del 1999, articolo 27, comma 11, Autoimprenditorialità e autoimpiego;

Legge n. 388 del 2000, articolo 8, Credito di imposta investimenti, come integrato dall'articolo 10 del decreto-legge n. 138/2002, Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178;

Legge n. 388/2000, articolo 7, Credito di imposta incremento occupazione.

11. 0114. (ex 33.011.) Alberto Giorgetti, Antonio Pepe, Briguglio, Landolfi, Cristaldi.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*. (*Modifiche al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, in materia di fondazioni*) — 1. Al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 1, lettera *c/bis*) è sostituito dal seguente « i settori indicati possono essere modificati con legge »;

b) l'articolo 1, comma 1, lettera *d)*, così come sostituito dall'articolo 11, comma 2 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è abrogato;

c) all'articolo 4, comma 1, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente: « *c)* previsione, nell'ambito dell'organo di indirizzo di una quota maggioritaria di componenti composta da qualificati soggetti designati da enti diversi dallo Stato di cui all'articolo 114 della Costituzione, idonea a rifletterne le competenze nei settori ammessi in base agli articoli 117 e 118 della Costituzione, fermo restando quanto stabilito per le fondazioni di origine associativa dalla lettera *d)*, nonché dell'apporto di personalità che per professionalità e com-

petenza ed esperienza, in particolare nei settori cui è rivolta l'attività della fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali, fissando un numero di componenti e prevedendo modalità di designazione e di nomina diretta a consentire un'equilibrata e comunque non maggioritaria, rappresentanza di ciascuno dei singoli soggetti che partecipano alla formazione dell'organo»;

d) all'articolo 4, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, di amministrazione e controllo non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società conferitaria»;

e) all'articolo 12, al comma 4, alla fine del primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: «per un valore complessivo superiore al dieci per cento del patrimonio della fondazione»;

f) all'articolo 25, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Per le fondazioni con patrimonio netto contabile, risultante dall'ultimo bilancio approvato, non superiore a 200 milioni di euro, e quelle con sede e operative prevalentemente in regioni a statuto speciale, i termini «quadriennio» «quarto», «quattro» contenuti al comma 1 del presente articolo e agli articoli 12, 13 sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti: «settennio», «settimo» e «sette».

11. 036. (ex 11. 0102.) Volontè, Dorina Bianchi, Mereu, Tanzilli, Giuseppe Drago, Peretti, Liotta, Ciro Alfano, Mongiello, Grillo, Mazzoni, Paroli, Lupi, Saglia.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. — 1. All'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis: I benefici di cui al presente articolo sono estesi alle associazioni di

bande musicali amatoriali legalmente costituite senza scopo di lucro».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania

11. 038. (ex 11. 0103.) Lussana.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. - (*Spese di ricerca*). — 1. È escluso dall'imposizione del reddito di impresa il 50 per cento delle spese di ricerca, sostenute nel periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2003 rispetto alla media delle analoghe spese sostenute nei tre periodi d'imposta precedenti.

2. Gli interessati presentano al Ministero delle attività produttive, entro 60 giorni dalla chiusura del periodo d'imposta indicato al comma 1, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e dal responsabile del progetto di innovazione, alla quale sono allegati la relativa certificazione sottoscritta dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti, in quello dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nonché la perizia giurata di un professionista competente in materia, iscritto al relativo albo professionale, attestante la congruità e l'inerenza delle spese alle tipologie ammissibili.

3. Il Ministero delle attività produttive accerta la sussistenza delle condizioni di accesso all'incentivo fiscale, anche avvalendosi degli esperti iscritti negli albi istituiti presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e, in caso di esito negativo del predetto accertamento, revoca il beneficio fiscale. In caso di revoca si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 6, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 e sulle maggiori imposte dovute si applicano le sanzioni per omesso versamento.

4. Si applicano le disposizioni degli articoli 1, 2 e 7 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro delle finanze 27 marzo 1998, n. 235.

5. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono cumulabili con altre agevolazioni previste per attività di ricerca industriale e di sviluppo da norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti ed istituti pubblici.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

11. 043. (ex 11. 0112.) Alberto Giorgetti, Leo.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. — 1. Al fine di promuovere le attività di ricerca e sviluppo e di incentivare le aggregazioni tra imprese, per gli investimenti in laboratori di ricerca di cui al comma 2 effettuati da consorzi costituiti tra cinque o più imprese è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del:

a) 100 per cento nel caso di attività di ricerca fondamentale;

b) 50 per cento nel caso di attività di ricerca industriale;

c) 5 per cento nel caso di attività di sviluppo precompetitiva.

2. Per le attività di ricerca che interessano al contempo la ricerca industriale e le attività di sviluppo precompetitivo, secondo le definizioni della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alla ricerca, la misura dell'aiuto non potrà superare la media ponderata delle misure previste per ciascuna tipologia di attività.

3. Sono inoltre previste le seguenti maggiorazioni, ove applicabili:

a) 10 per cento per le piccole e medie imprese;

b) 10 per cento se l'investimento è effettuato in una zona ammissibile alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del Trattato che istituisce la Comunità europea;

c) 5 per cento se l'investimento è effettuato in una zona ammissibile alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato che istituisce la Comunità europea.

4. Per investimenti in laboratori di ricerca si intendono:

a) i costi sostenuti per l'uso, a qualsiasi titolo, di terreni e fabbricati utilizzati esclusivamente in forma permanente per l'attività di ricerca;

b) i costi per strumenti e attrezzature utilizzati esclusivamente e in forma permanente per l'attività di ricerca;

c) i costi per il personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario adibito esclusivamente all'attività di ricerca;

d) il costo dei servizi di consulenza e simili utilizzati esclusivamente per l'attività di ricerca, compresa l'acquisizione dei risultati di ricerche, di brevetti e di know-how, di diritti di licenza;

e) le ulteriori spese generali direttamente imputabili all'attività di ricerca;

f) gli altri costi d'esercizio direttamente imputabili all'attività di ricerca.

5. Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C 45 del 17 febbraio 1996. Esso è determinato con riferimento ai nuovi investimenti effettuati in ciascun periodo d'imposta, va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli investimenti effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore

della presente legge o, se successiva, dall'approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione delle Comunità europee, fino al 31 dicembre 2007.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

11. 028. (ex 11. 0100.) Barbieri, D'Alema, Tocci, Nicola Rossi, Michele Ventura.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. -1. All'articolo 4, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n.383, le parole «realizzati nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge successivamente al 30 giugno e nell'intero periodo di imposta successivo» sono sostituite dalle seguenti: «realizzati nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge successivamente al 30 giugno e nei due periodi di imposta successivi».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

11. 051. (ex 11. 081 ex 11. 080.- nuova formulazione) Alberto Giorgetti, Foti, Butti.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. (Detassazione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo reinvestito). All'articolo 4, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole «e nell'intero periodo di imposta successivo» sono sostituite dalle seguenti: «e nei due periodi di imposta successivi»;

b) al comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per le imprese con un ammontare di ricavi inferiore ai limiti previsti dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'incentivo si applica anche per gli investimenti realizzati nel terzo

periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge».

Seguono compensazioni Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

◦ **11. 048.** (ex 11. 039.) Morgando, De Franciscis, Bianco, Iannuzzi, Ruggeri, Verneti.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. (Detassazione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo reinvestito). All'articolo 4, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole «e nell'intero periodo di imposta successivo» sono sostituite dalle seguenti: «e nei due periodi di imposta successivi»;

b) al comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per le imprese con un ammontare di ricavi inferiore ai limiti previsti dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'incentivo si applica anche per gli investimenti realizzati nel terzo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. da 1 a 9.

◦ **11. 049.** (ex 11. 074.) Martinelli, Pagliarini, Sergio Rossi.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. (Detassazione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo reinvestito). - 1. All'articolo 4, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole «e nell'intero periodo di imposta

successivo » sono sostituite dalle seguenti: « e nei due periodi di imposta successivi »;

b) al comma 7, dopo la parola « secondo » sono inserite le seguenti: « e il terzo ».

Conseguentemente, all'articolo 50,

alla tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2004: — 780;

2005: — 300.

voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2004: — 120.

voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:

2004: — 260.

alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978, apportare le seguenti variazioni:

2004: — 460.000.

***11. 046.** (ex 11. 032.) Alberto Giorgetti, La Russa, Leo, Ronchi.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. (*Detassazione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo reinvestito*). - 1. All'articolo 4, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole « e nell'intero periodo di imposta successivo » sono sostituite dalle seguenti: « e nei due periodi di imposta successivi »;

b) al comma 7, dopo la parola « secondo » sono inserite le seguenti: « e il terzo ».

Conseguentemente, all'articolo 50, alla tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2004: — 780;

2005: — 300.

voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2004: — 120.

voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:

2004: — 260.

alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978, apportare le seguenti variazioni:

2004: — 460.000.

***11. 045.** (ex 11. 03.) Patria.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. - 1. All'articolo 4, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, il comma 4 è sostituito dai seguenti:

« 4. È escluso dall'imposizione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo il 45 per cento del volume degli investimenti in beni strumentali realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge successivamente al trenta giugno e nell'intero periodo di imposta successivo, in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

4-bis. L'incentivo di cui al comma 1 si applica nella misura del 60 per cento del volume degli investimenti quando questi riguardino la ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti e l'innovazione dei cicli produttivi finalizzata al minor impatto ambientale attraverso il risparmio energetico, il miglioramento dell'efficienza energetica e

l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, per gli investimenti comunque diretti al raggiungimento degli obiettivi previsti dal protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 3 dicembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1998 e successive modificazioni, per gli investimenti diretti a ridurre la quantità e pericolosità dei rifiuti e il consumo di risorsa idrica e per quelli di cui all'articolo 6, comma 15 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri del tesoro e delle attività produttive sono definiti i criteri e le ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo, comprese le modalità di verifica dell'attuazione degli investimenti predetti».

Seguono compensazioni del gruppo Margherita-L'Ulivo.

11. 050 (ex 11. 0148.) Realacci, Verneti, Iannuzzi, Zanella, Lion, Lusetti.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. (*Innalzamento dei limiti di compensazione dei crediti di imposta*). 1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 il limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in 1.032.914 di euro per ciascun anno solare.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 500.000;

2004: — 500.000;

2005: — 500.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

◦ **11. 0105.** (ex 11. 021.) Benvenuto, Tollotti, Pistone.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. (*Innalzamento del limite massimo di compensazione dei crediti di imposta*). 1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in 1.032.914 di euro per ciascun anno solare.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

◦ **11. 072.** (ex 11. 0108.) Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggeri, Ruggia.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in 1.032.914 euro per ciascun anno solare.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

◦ **11. 0106.** (ex 11. 0101.) Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-bis (*Crediti di imposta*).- 1. L'articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 2002, n.138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n.178 è abrogato.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita DL-L'Ulivo.

- 11. 073.** (ex 11. 0157.) Morgando, Burtone, Meduri, Lettieri, Boccia, Molinari, Annunziata, Iannuzzi.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. - 1. L'articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è soppresso.

2. Sono revocati tutti gli effetti prodotti dalle disposizioni abrogate ai sensi del comma 1.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

- **11. 073-bis** (ex 11. 0157.) Morgando, Burtone, Meduri, Lettieri, Boccia, Molinari, Annunziata, Iannuzzi.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-bis (Crediti di imposta).- 1. L'articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 2002, n.138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n.178 è abrogato.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita DL-L'Ulivo.

- **11. 0151.** (ex 33. 09.) Grandi, Buffo, Bellini, Cialente, Fumagalli, Grillini, Panattoni, Pisa, Zanotti.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.- 1. All'articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, sono sopprese le parole da: « e, fermo restando » fino alla fine del periodo;

b) il comma 2 è abrogato.

2. Sono revocati tutti gli effetti prodotti dalle disposizioni abrogate ai sensi del comma 1.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

- 11. 076.** (ex 11. 0153.) Grandi, Buffo, Bellini, Cialente, Fumagalli, Grillini, Panettoni, Pisa, Canotti.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. 1. All'articolo 5, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

« 2-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al credito d'imposta di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ».

2. Sono abrogati il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1o agosto 2002 recante Modalità per il controllo dei flussi del credito d'imposta di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il decreto interdirigenziale del 1° agosto 2002 recante Comunicazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, dell'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili per l'anno 2002, concernenti il credito d'imposta di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa

- ***11. 075** (ex *11. 050.) Mastella, Ostillio, Luigi Pepe, Mazzuca Poggiolini, Potenza, Cusumano, Pisicchio.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. - 1. All'articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, conver-

tito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al credito d'imposta di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Di conseguenza, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 agosto 2002 recante Modalità per il controllo dei flussi del credito d'imposta di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il decreto interdirigenziale del 10 agosto 2002 recante "Comunicazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, dell'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili per l'anno 2002, concernenti il credito d'imposta di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388", sono abrogati ».

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

- **11. 0150** (ex 33. 08.) Grandi, Buffo, Bellini, Cialente, Fumagalli, Grillini, Panattoni, Pisa, Zanotti.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. 1. All'articolo 5, del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

« 2-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al credito d'imposta di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ».

2. Sono abrogati il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 agosto 2002 recante Modalità per il controllo dei flussi del credito d'imposta di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il decreto interdirigenziale del 10 agosto 2002 recante Comunicazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, dell'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili per

l'anno 2002, concernenti il credito d'imposta di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa

- ***11. 074.** (ex *11. 016., ex *11. 042. e *11. 056.) Morgando, Nicola Rossi, Agostini, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Maurandi, Pennacchi, Michele Ventura, Visco, Olivieri, Lumia, Villetti, Intini, Buemi, Cusumano, Lion, Pinza, Gerardo Bianco, Boccia, Milana, Rocchi, Pistone, Nesi.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. - 1. All'articolo 8, primo comma, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole « nei limiti massimi di spesa pari a 870 milioni di euro per l'anno 2002 e pari a 1740 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006 » sono abrogate.

2. Dopo le parole « nella forma di credito d'imposta » sono aggiunte le seguenti « per ciascun contribuente e per ciascun periodo d'imposta nei limiti dell'importo massimo di 50.000 euro e, comunque, fino a tale importo, in misura non superiore al limite dei 25 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta all'inizio dell'esercizio secondo le disposizioni di cui all'articolo 67, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. ».

3. All'articolo 8, primo comma, terzo periodo, le parole « entro la misura dell'85 per cento » sono sostituite dalle seguenti « entro la misura dei 50 per cento ».

4. I commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies dell'articolo 8 della legge 388/2000 sono abrogati.

5. Il comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito in legge con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 è abrogato.

Conseguentemente, alla Tabella C, fondo di riserva, ridurre gli importi come segue:

2003: — 400.000;

2004: — 400.000;

2005: — 400.000.

11. 077. (ex 11. 031.) Alberto Giorgetti, La Russa, Leo.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. (Credito d'imposta). - 1. Le misure previste all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 sono interamente cumulabili con gli incentivi fiscali per gli investimenti e lo sviluppo previsti all'articolo 4 della legge 18 ottobre 2001, n.383.

2. Alla legge 8 agosto 2002, n. 178 è abrogato l'articolo 5.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

11. 079. (ex 11. 0158.) Boccia, Morgando, Burtone, Meduri, Iannuzzi, Molinari, Lettieri, Annunziata.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. 1. All'articolo 10 del decreto legge 8 luglio 2002 n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 la lettera b) è soppressa;

b) i commi 3, 4, 5 e 6 sono abrogati.

2. All'articolo 5, del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al credito d'imposta di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388».

3. *Conseguentemente, all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, nel comma 1, le seguenti parole: nonché alle imprese agricole di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che effettuano nuovi investimenti ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999 sono abrogate.*

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa

11. 080. (ex *11. 017. e ex *11. 044. *11. 053. e *11. 055.) Morgando, Nicola Rossi, Agostini, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Maurandi, Pennacchi, Michele Ventura, Visco, Olivieri, Lumia, Villetti, Intini, Buemi, Cusumano, Lion, Pinza, Gerardo Bianco, Boccia, Milana, Rocchi, Pistone, Nesi, Mastella, Ostillio, Mazzuca Poggiolini, Luigi Pepe, Potenza, Cusumano, Pisicchio, Oliverio, Finocchiaro, De Franciscis, Mariotti.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. - 1. Le misure previste all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono cumulabili con altri incentivi fiscali per gli investimenti e lo sviluppo previsti dalla legislazione vigente.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani.

11. 078 (ex 11. 0111.) Pistone, Sgobio.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. (Intensità di aiuto agli investimenti nelle aree sottoutilizzate).1. All'articolo 10, comma 1, lettera b), capoverso 1, primo periodo, del decreto legge 8